



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Al Responsabile della Cancelleria Fallimentare

E per conoscenza

Al Direttore coordinatore delle sezioni civili e del lavoro
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola

Oggetto: Spese di Giustizia. Contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare.

Trasmetto la nota in oggetto, nella quale, a compimento del procedimento previsto per la formulazione e proposizione dei quesiti, il Presidente della Corte di Appello ha ritenuto corretta la prassi interpretativa della riscossione del contributo unificato in misura fissa previsto per le procedure camerale, aumentato del 50% in ragione della natura impugnatoria della procedura di opposizione.

Vi chiedo, pertanto, di applicare da questo momento tale prassi interpretativa.

Nola, 22.5.2023

Il Presidente del Tribunale

06205002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
M. 4223	22-05-2023	
LOP	CC	ALP
	Mezzogiorno	
		Settentrione





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
E-Mail "segrsup.ca.napoli@giustizia.it"

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
ROMA

e per conoscenza
Ai Presidenti dei Tribunali del Distretto di
NAPOLI

OGGETTO: quesito distrettuale relativo alle spese di Giustizia – contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare.

Con nota n. 1032.I del 25.01.2022 il Presidente del Tribunale di Napoli ha chiesto a questa Presidenza della Corte di chiarire:

1. se in materia di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. sia dovuto il contributo unificato in misura pari all'importo del credito contestato oppure in misura fissa pari al contributo previsto per la procedura in camera di consiglio aumentato del 50% come previsto per gli atti di impugnazione.

Questa Presidenza, in applicazione della Circolare n. 25 del 14.04.2016 n. 0067455.U del DAG-Dir Gen Giust Civ – Uff. I, che prevede la previa interrogazione dei Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto al fine di accertare quale sia la prassi interpretativa adottata e se essa sia condivisibile, ha richiesto ai Sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari del Distretto di Napoli di comunicare quale sia l'interpretazione seguita nei rispettivi uffici.

I Tribunali di Avellino, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere hanno risposto comunicando che la prassi seguita è quella di applicare il contributo in misura fissa previsto per i procedimenti in camera di consiglio, aumentato del 50% per le impugnazioni.

I Tribunali di Benevento, Nola e Torre Annunziata hanno risposto comunicando che secondo la propria interpretazione occorre fare riferimento al valore della causa dichiarato dall'opponente.



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
E-Mail "segrsup.ca.napoli@giustizia.it"

In proposito, Questa Presidenza osserva quanto segue.

La Circolare Ministeriale DAG del 29.12.2020 n. 212174.U, costituente specificazione della precedente Circolare n. 23 del 01.4.2016, ha specificato che l'opposizione ex art. 98 L.F. deve considerarsi un mezzo di impugnazione.

Nel contempo, la medesima Circolare ha confermato il precedente orientamento, anche di questa Corte in sede di risposta a quesito del 2017, secondo cui la natura camerale del procedimento di opposizione al passivo (come quello di ammissione allo stesso) prevale sul valore della causa.

Pertanto questa Presidenza della Corte ritiene corretta la prassi interpretativa consistente nell'affermare che, trattandosi di procedura camerale avente natura impugnatoria, debba applicarsi, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b), e comma 1 bis, dpr n. 115/2002 il contributo unificato in misura fissa previsto per le procedure camerali, aumentato del 50% in ragione della natura impugnatoria della procedura di opposizione.

Pertanto si trasmette al Ministero della Giustizia, per le Sue eventuali valutazioni, il quesito del Presidente del Tribunale di Napoli, che si allega unitamente alle risposte pervenute.

Esprimo viva cordialità.

Si allegano il quesito e le risposte indicati in narrativa.

Napoli, 15.5.2023

il Presidente della Corte d'appello

Eugenio Forgillo



TRIBUNALE DI NAPOLI

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

prot.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Prot. n. _____/22

Napoli,

Oggetto: Quesito relativo al Contributo Unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge fallimentare

**AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI**

Questo ufficio con nota Prot. 3515/2015, nel prendere atto della interpretazione giurisprudenziale sulla natura contenziosa dei procedimenti in oggetto (cfr sentenza Cass. VI, n.12436/2014) ne disponeva la iscrizione a ruolo nel Registro SICID Contenzioso civile con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (invece che nel Registro della VG come precedentemente effettuato), dandone contestuale comunicazione alla D. G. Sistemi Informativi Automatizzati, alla D.G.Statistiche, alla S.T.O. e.p.c., al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Si procedeva altresì per il tramite della Corte di Appello, ad inoltrare specifico quesito in merito alla imposizione fiscale cui assoggettare detti procedimenti segnalando in quella sede che "l'Ufficio, procede a richiedere il CU in misura proporzionale in forza di parere espresso con nota ministeriale Prot. n. 191/MI/14 del 30/12/2014, nella quale era scritto : *"le opposizioni allo stato passivo (art. 98 L.F.), iscritte nel registro dei procedimenti di camera di consiglio fino al 2009, sono state poi trattate dalla stessa cancelleria fallimentare mediante iscrizione nella partizione del SIECIC ad esse riservata, con assoggettamento del ricorso al pagamento del contributo unificato in ragione della procedura. Pur non essendovi uniformità di indirizzo né chiarimenti ministeriali, si ritiene corretto il criterio essendo caduto il riferimento ai procedimenti in camera di consiglio già contenuto nell'art. 99 L.F. a seguito della modifica operata dall'art. 6 d.lgs. n. 169/07 che ha eliminato l'inciso "il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio"; anche il comma 2 dell'art. 24 L.F. come riformato dal d.lgs. n. 5/06, che disponeva espressamente che alle controversie derivate dalla dichiarazione di fallimento, ove non diversamente previsto, si applicavano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 c.p.c.. è stato abrogato dal d.lgs. n. 169/07. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza sez. I n. 8929 del 6/3/2012 - 4/6/2012; ordinanza sez. VI n. 6691 del 3/5/2012) ha poi ritenuto il giudizio di opposizione allo stato passivo "espressione di giurisdizione cognitiva piena a carattere contenzioso seppur semplificata nelle forme rispetto al processo ordinario, regolato, ai sensi dell'art. 99 L.F. novellato dal d.lgs. n. 169/2007, dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione di natura contenziosa".*

Con circolare ministeriale n. 23 dell'1/4/2016 prot. n. 59390, stimolata dai dubbi interpretativi sollevati in numerosi distretti relativamente ai criteri di determinazione del c.u. nelle fasi giurisdizionali delle procedure concorsuali diversa da quella fallimentare e alle fasi endoprocessuali eventualmente instaurate nell'ambito della procedura fallimentare, veniva altresì chiarito che *"per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13 comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002 al momento della individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata."*

In una interpretazione espressa in risposta a quesito sollevato dal Tribunale di Reggio Emilia con nota DAG.29/12/2020.212174.U, risulta tuttavia che il Ministero, richiamando le indicazioni già fornite a mezzo della predetta circolare n. 23 dell'1/4/2016 prot. n. 59390 (più ampiamente riferita ai criteri di determinazione del c.u. nelle fasi giurisdizionali delle procedure concorsuali diversa da quella fallimentare e alle fasi endoprocessuali eventualmente instaurate nell'ambito della procedura fallimentare), invita a considerare pregnante, rispetto alla dichiarazione di valore formulata dall'avvocato all'atto dell'iscrizione della causa, l'aspetto relativo alla tipologia di procedura azionata.



Nella nota DAG.29/12/2020.212174.U, il Ministero, fermo restando quanto disposto nella richiamata circolare con più ampio riferimento alle procedure concorsuali, sottolinea che ai fini della determinazione del contributo da versare nelle opposizioni allo stato passivo fallimentare disciplinate dagli artt. 98 e 99 L.F., la valenza generalmente accordata nell'impianto del T.U. S.G al criterio del valore della causa, deve essere necessariamente ridimensionata alla luce della riconosciuta natura camerale della relativa procedura.

Nel richiamare i percorsi argomentativi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2017, che qualifica propriamente "schema uniforme di rito fallimentare camerale" di natura contenziosa, quello definito per tutte le tipologie di impugnazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo nella più recente formulazione dell'art 99 L.F. ad opera del D.Lgs 169/2007 e non potendosi altresì dubitare della natura impugnatoria delle procedure disciplinate all'art. 98, propriamente rubricato "impugnazioni", il Ministero conclude che "nei procedimenti di opposizione allo stato passivo trovi applicazione il contributo unificato previsto dall'art 13 comma 1, lett. b) del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti in camera di consiglio, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dal medesimo art 13 comma 1-bis del T.U. spese di giustizia".

Nel premettere che questo Tribunale continua ad applicare il criterio della determinazione del contributo sulla base della dichiarazione di valore in quanto richiamato nella circolare n. 23 dell'1/4/2016 prot. n. 59390, stante l'apparente contraddizione rispetto alla nota Ministeriale DAG.29/12/2020.212174.U di risposta alla Corte d'Appello di Bologna, si chiede sollevare quesito, stimolato altresì dal pool ispettivo che sta conducendo la verifica nel settore contenzioso civile di questo Tribunale, diretto a chiarire inequivocabilmente se **il contributo unificato da esigere nelle procedure ex art 98 L.F.** sia quello previsto dall'art 13 comma 1, lett. b) del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti in camera di consiglio, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dal medesimo art. 13 comma 1-bis del T.U. spese di giustizia", pari ad Euro 147,00 (euro 98 + euro 49 a titolo di maggiorazione per impugnazione), ovvero quello determinato in base alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002.

Si sottolinea la rilevanza del dubbio interpretativo anche alla luce delle possibili ricadute in termini di danno erariale nonché delle pressioni provenienti dall'utenza dell'avvocatura che sovente solleva la questione relativa al C.U. da pagare nelle procedure de quo.


Il Dirigente Amministrativo

Dr. Fabio Iappelli



IAPPELLI FABIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.01.2022 15:48:58
GMT+00:00

Il Presidente del Tribunale



ssa Elisabetta Garzo
Firmato digitalmente da
GARZO ELISABETTA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA



TRIBUNALE DI AVELLINO

N. Prot.

Avellino li, 04.04.2022

**Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
c.a. al Consigliere delegato dott. Furio Cioffi**

Ris. prot. 1032.I del 25.01.2022

Oggetto: contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare.

Riscontrando la nota in oggetto, rimetto relazione del Direttore dott. Immacolata Cangero alla quale questo Presidente integralmente si riporta.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Il Presidente del Tribunale.
Dott. Vincenzo Beatrice**





TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Cancellerie Affari Civili Contenziosi
Settore Cancellerie Esecuzioni Immobiliari
Settore Cancellerie Esecuzioni Mobiliari

Al Sig. Presidente del Tribunale

Al Sig. Direttore Ufficio del Personale e della Sezione Fallimentare

Oggetto: Prot. Tribunale di Avellino n.0001626.E del 30 marzo 2022, richiesta di riscontro a nota della Corte di Appello di Napoli del 25/01/2022 con oggetto "Contributo Unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare".

Nel dare riscontro alla nota della Corte di Appello di Napoli in oggetto indicata, pervenuta al sottoscritto Direttore solo in data 30/03/2022, si rappresenta quanto segue.

Il Tribunale di Avellino, con nota Prot. Int. n. 36/17, in data 03/02/2017 inoltrava per via gerarchica alla Corte di Appello di Napoli il seguente quesito: "[...Il] Ricorso per l'opposizione allo stato passivo a) E' soggetto al contributo unificato atti giudiziari pari al valore dell'importo del credito contestato? Oppure b) E' da chiedersi detto contributo unificato aumentato della metà?".

Con nota del 5 aprile 2017, Prot. 5729/2017, la Corte di Appello di Napoli, acquisite le dovute informazioni sul modus operandi degli altri Tribunali del distretto, i quali avevano comunicato di percepire il contributo unificato previsto per il valore della domanda, non aumentato del 50% non trattandosi di impugnazione, osservava che tale "prassi interpretativa [...] appare senz'altro conforme al dettato normativo, dal momento [...] che l'opposizione allo stato passivo non costituisce una forma di impugnazione in senso tecnico" e invitava i Presidenti dei Tribunali del Distretto ad adeguarsi alla indicata soluzione "quanto meno fino a che il Ministero, ove lo ritenga, non faccia pervenire disposizioni di segno diverso".

Il Direttore
Dott.ssa Immacolata Cangerò

Ad oggi il Tribunale di Avellino non ha ricevuto nessuna diversa indicazione dalla Corte d'Appello di Napoli.

Con nota del D.A.G. prot. 0212174.U, datata 29 dicembre 2020, inoltrata alla Corte di Appello di Bologna, il Ministero ha dato risposta al quesito formulato da tale ufficio sul contributo unificato dovuto per le opposizioni allo stato passivo.

Nella citata nota il Ministero sostiene non possa dubitarsi della natura camerale e impugnatoria dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, per cui ritiene applicabile il contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del DPR 115/2002, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del Testo Unico Spese di Giustizia.

Considerato che l'Ufficio Ruolo Generale Civile del Tribunale di Avellino, per i giudizi di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare, in ossequio alla nota Prot. 5729/2017 del 05/04/2017 della Corte di Appello di Napoli, Prot. 0001420.E del 05/04/2017 Tribunale di Avellino, percepisce il contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 sulla base della dichiarazione di valore resa dall'avvocato e senza maggiorazione prevista per le impugnazioni, e rilevata la diversità di interpretazione di vari uffici a seguito dell'intervenuta nota ministeriale in risposta al quesito posto dalla Corte di Appello di Bologna, il sottoscritto Direttore in data 03/06/2021 ha richiesto al Presidente del Tribunale e al Dirigente Amministrativo di voler sollecitare indicazioni da parte della Corte di Appello di Napoli alla luce della nota del D.A.G. prot.0212174.U datata 29 dicembre 2020, o, in subordine, impartire, qualora lo ritenessero opportuno, diverse disposizioni in merito. Non essendo pervenuta ad oggi nessuna diversa disposizione, l'Ufficio Ruolo Generale Civile del Tribunale di Avellino, per i giudizi di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare, continua a percepire il contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 sulla base della dichiarazione di valore resa dall'avvocato e senza maggiorazione prevista per le impugnazioni. Tuttavia, a seguito della predetta nota del D.A.G. prot. 0212174.U datata 29 dicembre 2020, laddove l'avvocato versi il Contributo Unificato di Euro 147,00 (Euro 98,00 + Euro 49,00 a titolo di maggiorazione per impugnazione), l'Ufficio Ruolo Generale Civile tiene in evidenza i fascicoli in attesa di chiarimenti ministeriali, a seguito dei quali valuterà l'eventuale trasmissione degli atti all'Ufficio recupero Crediti.

Cordialità

Avellino, li 31/03/2022



Il Direttore

Dott.ssa Immacolata Cangero

Immacolata Cangero



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DELLA PRESIDENZA

Segreteria 081-9794220- 221 - Email: presidente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N°

Aversa, 28/2/2022

OGGETTO: Quesito contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare – Risposta nota Corte di appello di Napoli del 25/1/2022

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Napoli

In riferimento all'oggetto, nel merito del "modus operandi" dell'ufficio si segnala che la cancelleria del Ruolo generale civile nelle procedure ex art.98 e 99 della legge fallimentare applica per il contributo unificato la misura fissa pari ad Euro 147.00 in adesione alla circolare ministeriale in materia.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi Picardi





TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

Via Bonaparte-Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823/792397 - PEC: prot.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it

PROT N 1014 /U

08/02/2022

Alla Corte di Appello di
NAPOLI

Oggetto: **contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art 98 Legge Fallimentare - riscontro**

Si trasmette in allegato il riscontro al quesito in oggetto pervenuto da parte dei competenti Direttori responsabili della Cancelleria Fallimentare e del Ruolo Generale

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. ALFREDO ORSINI



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
RUOLO GENERALE CIVILE

Al Dirigente Amministrativo

Oggetto: riscontro a nota del 31/01/2022 prot. 643.E

Procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare.

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli chiede di conoscere il "modus operandi" nell' ipotesi di cui all'oggetto.

L'ufficio nei casi di specie in ossequio alla nota ministeriale DAG.29/12/2020.212174.U percepisce, per i procedimenti di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare, il contributo previsto dall'art.13 comma 1, lett b) del DPR 115/2002 applicabile ai procedimenti in camera di consiglio con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dal medesimo art 13 comma 1 bis del T U spese di giustizia, pari a Euro 147,00 (euro 98 + euro 43 a titolo di maggiorazione per impugnazione).

Tanto per dovere d'ufficio

Il Direttore Dr.ssa Daniela Rossetti

il Direttore dr. Giovanni Peca



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEGRETERIA

Benevento lì *data del protocollo*

Al Corte di Appello
Segreteria Dirigente Amministrativo
prot.ca.napoli@giustiziacert.it

OGGETTO: Contributo Unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare.

In riferimento alla nota n. 1370 del 26.01.2022, di pari oggetto, si trasmette la nota esplicativa - della dott.ssa Patrizia de Nunzio - Direttore del Settore Fallimentare, riguardo al "modus operandi" di questo Ufficio nell'ipotesi in esame.

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Marilisa Rinaldi





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Settore Fallimentare e delle Espropriazioni Mobiliari ed Immobiliari

Al Presidente del Tribunale
sede

OGGETTO: Contributo Unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare – nota prot. n. 261 del 26.01.22.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, si comunica che anche il Tribunale di Benevento opera come il Tribunale di Napoli, applicando il criterio della determinazione del contributo sulla base della dichiarazione di valore, come richiamato nella circolare n. 23 del 1° aprile 2016 prot. n. 59390.

Benevento, 24.02.2022

Il Direttore
dr.ssa Patrizia De Nunzio



Tribunale di Nola
Ufficio di Presidenza

Prot. n. 2765

Nola, li 1.4.2022

OGGETTO: Quesito relativo alla alla modalità di riscossione del contributo unificato nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art.98 legge fallimentare. **Modus Operandi**

Rif. nota del 25/1/2022 prot. 1370

Al Sig. Presidente
Corte di Appello di Napoli
segrsup.ca.napoli@giustizia.it

Con riferimento all'oggetto, in risposta alla nota indicata in epigrafe si comunica il modus operandi relativo a quanto indicato in oggetto così come comunicato dal Funzionario responsabile della sezione fallimentare.

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE F.F.
Dott. ssa Vincenza Barbalucca



TRIBUNALE DI NOLA
Settore Fallimentare

Al Presidente f.f. del Tribunale di Nola
Dr.ssa Vincenza Barbalucca

**OGGETTO: Richiesta Corte Appello Napoli prot. N. 0000655 del 26.01.2022-
Contributo Unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex
art 98 L.F.**

Con riferimento alle disposizioni della ministeriale del 14 aprile 2016 prot. 67455 in materia di proposizione dei quesiti e segnatamente in merito alla richiesta di far conoscere il "modus operandi" di questa sezione fallimentare, si comunica che nelle opposizioni ex art 98 L.F., viene versato un contributo unificato sulla base della dichiarazione di valore effettuata dall'avvocato all'atto della iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art 14 DPR 115/2002.

Distinti saluti

Nola 31.03.2022

Il Direttore

Dr.ssa Smeraglia Giovanna

06305002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
N. 307	INT	31.3.2022
UR	CC	RLO
	Procedura	
		Sezione



Tribunale di Torre Annunziata

Alla Corte d'Appello
Segreteria del Dirigente Amministrativo

NAPOLI

OGGETTO: Quesito – Contributo unificato da riscuotere nelle procedure di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare.

In riferimento alla circolare Segr. Dir. Amm.vo datata 25 gennaio 2022, relativa a quanto in oggetto, si comunica che il Direttore Amministrativo della 3^a Sezione civile 'Ufficio GIP/GUP ha relazionato quanto segue:

""In relazione al quesito in oggetto, il modus operandi dell'ufficio è quello di determinare il contributo in base alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato, anche in considerazione del fatto che è iscritto nel registro del contenzioso civile.""

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Cav. Dr. Gennaro Baiano